



**MODELLO ORGANIZZATIVO DI CONTROLLO E CODICE
DI CONDOTTA**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTO
VALDINIEVOLE**

Sede legale: p.zza Pertini 11 – Monsummano Terme

Sede Operativa: V.le Marconi 878 – Larciano

P.I. 01136130471 – C.F. 91006300478

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO E CODICE DI CONDOTTA

Redatto secondo le linee guida FIN – Federazione Italiana Nuoto

Sommario

Sommario	2
Modello organizzativo e di controllo	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Quadro normativo	3
Art. 3 Ambito di applicazione	3
Art. 4 Conoscenza e conoscibilità	3
Art. 5 Natura delle disposizioni.....	4
Art. 6 Condotte rilevanti	4
Art. 7 Analisi dei rischi	5
Art. 8 Contrasto alle condotte rilevanti ed alle situazioni di rischio	5
Art. 9. Selezione ed assunzione del personale tecnico e dirigenziale	6
Art. 10 Determinazione dei compiti e delle responsabilità	6
Art. 11 Formazione	6
Art. 12 Implementazione delle politiche di Safeguarding	6
Art. 13 Segnalazione delle condotte lesive	6
Art. 14 Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarder)	7
Art. 15 Concessione di spazi	7
Art. 16 Sanzioni	7
Art. 17 – Revisione ed aggiornamento	7
 CODICE DI CONDOTTA	 8
1 . Condotte generali	8
2. Condotte specifiche a tutela dei minori	9
3. Condotte specifiche degli atleti	9
4. Condotte specifiche da parte di istruttori, personale (retribuiti o volontari) e dirigenti	10
5. Situazioni specifiche	11
5.1 Contatto fisico	11
5.2 Trasferte	11
5.3 Strutture, Spogliatoi e contesti di rischio.....	11
5.4 Gestione di fotografie, video, contenuti social e dei social network	11
5.5 Abbigliamento	12
5.6 Inclusività	12
5.7 Vigilanza	12
6. Segnali di disagio e malessere cui prestare attenzione.	12

Modello organizzativo e di controllo

Art. 1 Finalità

Il presente documento, composto dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) dell'attività sportiva e dal Codice di Condotta, individua le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età

o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D.lgs. n. 198/2006. L'obiettivo è quindi la tutela di tutti i tesserati verso tali rischi, con particolare attenzione ai tesserati minorenni.

Nel codice di condotta pertanto sono elencate le condotte attese dai tesserati, dagli istruttori, dal personale e dai dirigenti/amministratori, o loro vietate, al fine di ridurre i rischi che si intende combattere. Il modello organizzativo e di controllo elenca invece quelle misure organizzative assunte per la riduzione dei rischi e gli strumenti di controllo che vengono adottati, il tutto per dare applicazione pratica alle finalità qui indicate.

Art. 2 Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato innanzitutto dal D.lgs 198/2006; dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; dal D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 art. 33 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 art. 16; dalle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding e dalle Linee guida emanate dalle Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Documento si applica a tutti i Tesserati, a quanti svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto della Società, a tutti coloro che abbiano rapporti con la Società.

Ai fini del presente Documento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività sportiva e sociale.

Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogniforma e/o modalità, ivi

comprese ma non solo:

-di persona;

- tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 4 Conoscenza e conoscibilità

Tutti i Tesserati, il personale, i dirigenti e tutti i soggetti impegnati in attività (lavorative o volontarie) connesse con la Società, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Modello organizzativo e del Codice di condotta, ad osservarli ed a contribuire ai fini da questi perseguiti.

A tal fine il Modello organizzativo ed il Codice di condotta sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet della Società ed affisso presso la sede della società stessa.

La stessa forma di pubblicità di cui al comma precedente è garantita alla nomina del Safeguarder.

Art. 5 Natura delle disposizioni

La violazione delle norme contenute nel presente modello organizzativo e nel codice di condotta rappresenta illecito disciplinare sia ai sensi del Modello stesso sia ai sensi della disciplina nazionale, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura

Art. 6 Condotte rilevanti

I comportamenti rilevanti ai fini del presente documento sono rappresentati da:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie e gli abusi sessuali;
- d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) Violenza o discriminazione di genere: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.
- g) l'omissione negligente di assistenza.
- h) Abuso o discriminazione di matrice religiosa: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.

A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere l'atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona che gli è affidata, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- f) Violenza o discriminazione di genere: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.
- g) per "omissione negligente di assistenza", si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

h) Abuso di matrice religiosa: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.

In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, convinzioni personali o capacità atletiche.

Art. 7 Analisi dei rischi

Fattori di rischio

Ai fini della presente disciplina, i fattori di rischio per le condotte di cui all'art. 5 sono rappresentati da:

- a) Componente umana interna (con questo intendendosi il personale tecnico, dirigenziale e i soggetti a vario titolo coinvolti);
- b) Componente umana esterna (atleti, utenti e soggetti che possano gravitare attorno all'ente senza farne parte);
- c) Elementi strutturali (la conformazione della struttura, gli spazi per i tesserati, ecc.)
- d) Elementi strumentali (quali l'utilizzo dei social network e delle riprese audio e video);
- e) Gli elementi normativi (regolamenti o prassi interne che possa risultare dannose o non rispettose).

Rischi

In tale prospettiva esistono delle situazioni che possono comportare condizioni di rischio per il compimento di tali condotte.

A tal fine si prospettano le seguenti condizioni di rischio:

- a) Situazioni in cui un minore o l'atleta in generale si trova totalmente affidato ad un adulto (allenamenti, trasferte, spostamenti)
- b) Situazioni in cui un minore si trova da solo con un maggiorenne
- c) Trasferte, in cui il minore o il tesserato/a in generale può trovarsi da solo/a con un adulto;
- d) Rapporto di fiducia tra atleti e istruttori
- e) Condizioni di promiscuità, quali spogliatoi misti per atleti e tecnici o dirigenti o alloggiamenti in caso di trasferte;
- f) Contatti fisici che possono tradursi in molestie o essere percepiti come tali
- g) Uso di messaggistica o social network che possono veicolare apprezzamenti, molestie o condotte “ambigue” che creino disagio nel tesserato;
- h) Prese in giro o scherzi che possono divenire o essere percepiti come atti di bullismo
- i) Uso di social network o altri strumenti di comunicazione digitale per la divulgazione di immagini non autorizzate;
- j) Uso di social network o altri strumenti di comunicazione digitale per attività che possano sfociare nel cyberbullismo;
- k) Conflitto tra necessità sportive e precetti religiosi o etici
- l) L'abuso di una posizione dominante
- m) L'abuso dei mezzi di correzione
- n) Relazioni sentimentali che possono mascherare o giustificare condizioni di abuso

Art. 8 Contrasto alle condotte rilevanti ed alle situazioni di rischio

Al fine di contrastare le condotte rilevanti e le situazioni di rischio illustrate, sono predisposte le misure organizzative qui indicate e prescritte le condotte indicate nell'allegato Codice di condotta.

Modello organizzativo e di controllo e Codice di condotta sono da intendersi come un documento unico ed integrato.

Art. 9. Selezione ed assunzione del personale tecnico e dirigenziale

Al momento dell'assunzione, dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione o di un rapporto di volontariato con soggetti che saranno a contatto con minori, questi dovrà presentare un certificato aggiornato del casellario giudiziale (c.d. Certificato antipedofilia), al fine di verificare l'insussistenza di

condanne ex artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale tecnico o dirigenziale, al momento dell'assunzione, dovrà dichiarare se abbia riportato condanne

disciplinari da parte di organi di giustizia sportiva.

Al momento dell'assunzione o dell'inizio della collaborazione o dell'attività lavorativa il personale tecnico e dirigenziale dovrà sottoscrivere l'impegno a conoscere, applicare e rispettare il presente Modello organizzativo ed il Codice di condotta.

Art. 10 Determinazione dei compiti e delle responsabilità

La Società si assicura che siano chiaramente determinati ruoli e responsabilità all'interno del proprio personale, distinguendo tra personale tecnico, amministrativo, gestionale e chiarendo quali funzioni siano attribuite a ciascuno, in modo da potersi correttamente verificare la rispondenza delle condotte tenute agli incarichi affidati.

Art. 11 Formazione

Il personale tecnico e dirigenziale è tenuto a partecipare ai corsi obbligatori organizzati da F.I.N in materia di Safeguarding. La mancata partecipazione a tali corsi potrà essere sanzionata sul piano disciplinare e sul piano del rapporto lavorativo.

La Società si impegna ad organizzare momenti di formazione e sensibilizzazione per tutti i tesserati, relativi ai temi delle condotte abusive, violente o moleste.

Art. 12 Implementazione delle politiche di Safeguarding

L'amministratore della società è il soggetto deputato all'assunzione di tutte le iniziative per implementare materialmente le politiche di salvaguardia contro abusi, violenze e discriminazione, previa consultazione con il Safeguarder di cui all'art. 14.

È sua facoltà delegare in forma scritta un soggetto diverso per tale compito, conferendogli i relativi poteri.

Art. 13 Segnalazione delle condotte lesive

Ogni tesserato è tenuto a segnalare al Safeguarder della società di cui all'art. 14, agli organi direttivi della Società se lo ritenga preferibile, o eventualmente al Safeguarder nazionale FIN, ogni comportamento lesivo nei confronti di altri tesserati nonché condotte contrarie al presente MOGC o al Codice di condotta.

È altresì possibile effettuare una segnalazione, quando ne ricorrano gli estremi all'Ufficio del Procuratore federale.

Al tesserato è garantita la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima o riservata.

Qualora ne faccia richiesta, al tesserato è riconosciuto il diritto a non essere nominato o menzionato nelle attività di indagine.

Il Safeguarder, valutata la situazione e l'attendibilità della segnalazione, provvede a segnalare a sua volta la vicenda al Safeguarder nazionale. Provvede inoltre a fare una segnalazione agli organi di giustizia sportiva o alle Autorità giudiziarie qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 14 Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarder)

Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche dall'articolo 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021

Il Safeguarder deve essere scelto tra soggetti che presentino competenza, indipendenza ed assenza di conflitti d'interesse, oltre ad una particolare sensibilità.

La durata dell'incarico potrà essere annuale o pluriennale.

Il Safeguarder, al momento dell'assunzione dell'incarico, dovrà mostrare un certificato aggiornato del proprio casellario giudiziale (c.d. Certificato antipedofilia), al fine di verificare l'insussistenza di condanne ex artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il soggetto che assume l'incarico sarà vincolato alla riservatezza in merito a ciò di cui venga a conoscenza in ragione del proprio mandato.

La nomina del safeguarder sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione del suo nominativo e di un canale di contatto sulla homepage del sito internet, nonché comunicata ai referenti nazionali.

Il Safeguarder dovrà predisporre un registro delle segnalazioni, di sua stretta competenza, su cui annotare le segnalazioni ricevute, le iniziative intraprese, l'eventuale comunicazione ad altri soggetti competenti. Allo scadere dell'incarico tale registro dovrà essere consegnato al nuovo Safeguarder e non potrà essere consegnato a nessun altro.

Il referente principale per il Safeguarder in caso di segnalazioni è l'amministratore della società a cui dovrà riferire prontamente il problema emerso. Sarà però sua facoltà decidere di confrontarsi prima con soggetti interni o esterni alla Società o decidere se mantenere il riservo su quanto appreso al fine di non pregiudicare gli accertamenti. In quest'ultimo caso darà comunicazione dell'avvenuta segnalazione al Safeguarder nazionale Fin. Al Safeguarder è riconosciuto il più ampio potere di ispezione qualora intenda svolgere compiti approfondimenti o audit.

Qualora le segnalazioni dovessero riguardare un minore, il Safeguarder sarà tenuto a darne comunicazione ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

Art. 15 Concessione di spazi

Qualora dovessero essere concessi in locazione, sublocazione o in uso a soggetti terzi (altre società, associazioni o a professionisti) spazi all'interno del centro sportivo per un periodo superiore ai trenta (30) giorni, saranno assunte le necessarie cautele al fine di evitare che siano poste in essere delle condotte rilevanti.

A tal fine Le Società o le Associazioni dovranno dimostrare di aver adottato un modello organizzativo ed un Codice di condotta coerente con le Linee guida della Federazione o dell'Ente di appartenenza.

I professionisti o le organizzazioni non soggette a modelli organizzativi dovranno invece presentare il certificato antipedofilia aggiornato.

Art. 16 Sanzioni

In caso di accertamento, da parte dell'organo disciplinare dell'organo disciplinare dell'Ente, di violazione delle disposizioni contenute nel modello organizzativo e/o nel codice di condotta da parte di soggetti a essa legati in qualsiasi titolo, ferme restando le sanzioni di legge, si provvederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni per gli allenatori e lo staff tecnico;
- b) sospensione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni per gli atleti coinvolti in comportamenti discriminatori o violenti;
- c) decadenza dell'incarico per i membri degli organi della Società che siano coinvolti in comportamenti discriminatori o violenti.

La Società potrà adottare la sospensione cautelare del tecnico e del dirigente a fronte di situazioni gravi e circostanziate.

Art. 17 – Revisione ed aggiornamento

Ogni anno la Società svolgerà una valutazione circa l'applicazione e l'efficacia delle misure adottate nel presente documento, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Il presente Modello Organizzativo ed il Codice di Condotta dovranno essere aggiornati ogni volta si reputi necessario adottare nuove misure, migliorare quelle in essere o qualora si presentino nuovi elementi organizzativi o strutturali.

Ogni due anni sarà in ogni caso effettuata una valutazione circa l'efficacia delle misure qui previste. Il presente documento dovrà essere in ogni caso aggiornato al mutare delle Linee guida nazionali ogni quattro anni.

CODICE DI CONDOTTA

1 . Condotte generali

I Tesserati, il personale tecnico e amministrativo, i dirigenti e tutti i soggetti che interagiscono con la Società sono tenuti a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.
- comportarsi secondo lealtà, probità, correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto degli altri tesserati.
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio anche corporeo inappropriato o allusivo anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo.
- avere ben chiari i concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività, incoraggiando e promuovendo il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi degli atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione. Educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra di ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori. In particolar modo i tesserati devono evitare, oltre che di porre in essere condotte bullizzanti, di fungere da "pubblico" a tali condotte, anche solo in maniera di passiva accettazione;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;
- non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto); - promuovere una cultura di apertura che consenta a tutto il personale, ai rappresentanti, ai minori e ai loro caregiver di sollevare e discutere liberamente qualsiasi argomento o preoccupazione.
- mantenere un alto standard personale e professionale.
- non fare uso di alcool, di tabacco o di sostanze vietate prima o durante l'attività sportiva ed alla presenza di

altri tesserati.

2. Condotte specifiche a tutela dei minori

Informare i minori sul tipo di rapporto che devono aspettarsi con gli allenatori e gli altri membri del sodalizio, incoraggiandoli a segnalare eventuali preoccupazioni.

Invitare i minori ad esprimere le proprie aspettative circa le attività svolte, i risultati attesi e le modalità in cui questi sono perseguiti;

Non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo, anche e soprattutto a fronte di un errore o di un limite del minore stesso;

Essere visibili ad altri adulti, per quanto possibile, durante l'attività con i minori;

Saranno elaborati nei successivi 12 mesi protocolli per regolamentare l'accesso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori alle strutture sportive ed agli spogliatoi;

Saranno elaborati nei successivi 12 mesi protocolli per gestire le segnalazioni dei medici e degli operatori sanitari in caso riscontrino lesioni;

Non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

Non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;

Accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;

Garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;

Ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dai genitori o tutori legali qualora siano previste sessioni di allenamento singole e/o in orari non consueti.

Organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;

Rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;

Evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;

Evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;

Non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;

Non invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;

Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

3. Condotte specifiche degli atleti

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto

nelle attività sportive;

- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- è vietato diffondere materiale fotografico e video di natura privata relativo agli altri tesserati, in qualsiasi modo ricevuto, segnalando comportamenti difformi al personale tecnico o dirigenziale o al Safeguarder;

- segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 3 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

4. Condotte specifiche da parte di istruttori, personale (retribuiti o volontari) e dirigenti

Istruttori, personale (retribuiti o volontari) e dirigenti dovranno seguire le seguenti regole di condotta.

All'istruttore tecnico, lavoratore o volontario, si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati

Vigilare sul rispetto del presente codice di condotta da parte di tutti i tesserati, ed in particolare sul rispetto dei diritti, della dignità e del valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione

Attenersi, oltre che al presente codice di condotta, anche al modello organizzativo, assicurandosi che tutti i tesserati ne diano applicazione;

aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

Porre particolare attenzione verso l'abuso o l'uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

Comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati

Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

Non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;

Non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;

Lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;

Garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;

Non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;

Intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;

Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse

Informarsi circa precetti, limiti o peculiarità di tipo etico, religioso, alimentare, o d'altra natura che possano incidere sulla modalità di allenamento o di svolgimento della prestazione sportiva, cercando di rispettarla per quanto possibile.

5. Situazioni specifiche

5.1 Contatto fisico

L'istruttore dovrà evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori. Qualora l'adempimento dei propri compiti comporti un contatto fisico al fine di eseguire gli esercizi, spiegarli o correggerne l'esecuzione ci si dovrà assicurare di farlo nella maniera meno invasiva possibile e, ove possibile, assicurarsi di avere il consenso dell'interessato.

Tecnici e dirigenti dovranno astenersi dal contatto fisico per eventuali festeggiamenti eccettuato il "darsi il cinque" o la stretta di mano.

5.2 Trasferte

- In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

- Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni;

In occasione delle trasferte dovranno essere poste in essere soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

In caso di trasferta o qualora sia necessario per qualsiasi altra ragione accompagnare singoli atleti, soprattutto se minori, sarà necessaria la presenza contemporanea di almeno due componenti dello staff / dirigenti o di un esercente la potestà.

5.3 Strutture, Spogliatoi e contesti di rischio

durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni, deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi dell'impianto sportivo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Dovranno essere approntati spogliatoi separati per gli atleti e per il personale tecnico

L'attività sportiva e gli allenamenti dovranno essere organizzati in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi.

La privacy dell'atleta nello spogliatoio è garantita dalla presenza di cabine-spogliatoio a rotazione.

l'uso della doccia è consentito esclusivamente con costume indossato.

In caso di visite mediche o sottoposizione a trattamenti fisioterapici di tesserati e tesserate minorenni fare sempre in modo che vi sia sempre la presenza di un esercente la responsabilità genitoriale, di un responsabile della società o di un dirigente.

5.4 Gestione di fotografie, video, contenuti social e dei social network

E' consentito riprendere l'attività sportiva dei tesserati al fine di rivedere e valutare la prestazione a fini didattici o formativi. Ogni altra ripresa fotografica o video deve considerarsi vietata salvo quanto ai punti seguenti.

Le foto o i video inerenti l'attività della Società debbono essere realizzate e possono essere postate sui canali social solo da soggetti espressamente autorizzati da parte della Società stessa.

Foto e video possono essere ripresi solo previo consenso del tesserato/a se maggiorenne o degli esercenti la responsabilità genitoriale per i minori di anni 16. È vietato acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

I contenuti social, anche privati, non possono mai avere carattere denigratorio o irrispettoso verso tesserati, avversari o giudici di gara.

Astenersi da comunicazioni e contatti di natura privata con i Tesserati soprattutto ma non solo se minori, anche tramite social network. La messaggistica social (whatsapp, messenger, telegram, ecc.) può

essere utilizzata da parte di tecnici e dirigenti nelle comunicazioni con i tesserati esclusivamente per informazioni relative all'attività di allenamento o di gara, evitando ogni comunicazione ulteriore, non necessaria o inappropriata.

5.5 Abbigliamento

Dovranno essere prese in attenta considerazione le richieste che provengano dagli atleti in materia di abbigliamento, alla luce delle differenti sensibilità individuali cercando di soddisfarle ove possibile.

5.6 Inclusività

- Sono garantiti a tutti i tesserati e alle tesserate pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
- La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.
- La Società si impegna altresì a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio di Olgiate Olona e nei comuni limitrofi.

5.7 Vigilanza

È obbligo di tutti segnalare senza indugio al Safeguarder situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Safeguarder;
Porre in essere un ascolto proattivo dei tesserati e valutare attentamente ogni segnale di disagio, anche attivando ove necessario il Safeguarder.

6. Segnali di disagio e malessere cui prestare attenzione.

A titolo esemplificativo, rappresentano segnali di disagio o malessere le seguenti condotte:

- Cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive.
- Disturbi dell'alimentazione.
- Segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà.
- Ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva.
- Una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile.
- Il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto.
- Diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia.
- Trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

Importante : la presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. Tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l'adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie.